

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2734 del 2013, proposto da:

So.Me.D. S.p.A. (Società Meridionale Distributori), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, in persona del legale rappresentante il Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Testa, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, via G. Gigante, n. 43;

nei confronti di

Sigma s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Nunzio Galano, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. Sigma Srl / Bamar Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Cardaropoli e Francesco Maria La Mantia, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via G. Carducci n. 42;

per l'annullamento, previa sospensione:

della deliberazione del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" n. 171 del 2.5.2013, avente ad oggetto "CIG 39266462C9 - Affidamento, per anni cinque, della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici – Aggiudicazione al R.T.I.Sigma srl / Bamar srl; dei verbali di gara del 2.5.2012, 18.5.2012, 6.6.2012, 15.6.2012, 3.7.2012, 1.10.2012; di ogni atto connesso, in quanto lesivo.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e della Sigma s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. Sigma S.r.l./Bamar S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giomo 5 dicembre 2013 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Falco, per delega dell'avv. Paccione, per la ricorrente e l'avv. Nunziata, per delega dell'avv. Testa, per l'amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato il 5 giugno e depositato il 13 giugno 2013, la società So.Me.D. S.p.A. (Società Meridionale Distributori), premettendo di aver partecipato in relazione al lotto n. 2 (CIG 39266462C9) ad una procedura aperta di gara, articolata in due lotti, indetta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli per l'affidamento quinquennale della concessione del servizio bar (lotto 1) e del servizio di ristoro mediante distributori automatici (lotto 2), ha impugnato il provvedimento del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, n. 171 del 2 maggio 2013, con cui quest'ultimo è stato aggiudicato al R.T.I. Sigma S.r.l. / Bamar S.r.l., domandandone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, depositando memorie difensive e documenti, l'azienda intimata e la Sigma s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento aggiudicatario.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1153 del 12 luglio 2013.

Nelle more del giudizio la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., istanza per ricorrere contro l'ostensione solo parziale della documentazione oggetto della richiesta di accesso dalla stessa formulata all'Azienda Ospedaliera il 9 maggio 2013 (non essendole stata consegnata copia anche dell'offerta tecnica presentata dal raggruppamento vincitore della gara), la quale istanza è stata accolta con ordinanza n. 4442 del 26 settembre 2013.

In vista dell'udienza di discussione sono stati depositati documenti e la società ricorrente e l'azienda resistente hanno prodotto scritti difensivi a sostegno delle rispettive ragioni.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è affidato a sei motivi di censura.

I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere unitamente esaminati.

Col primo motivo di censura, la ricorrente sostiene la non veridicità della dichiarazione resa in sede di gara dalla Bamar s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse.

Secondo la ricorrente, infatti, tale dichiarazione, datata 18.4.2012, sarebbe inveritiera alla luce della certificazione rilasciata in data 22.10.2012 dalla Direzione provinciale di Salemo dell'Agenzia delle Entrate, che, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, attesta la pendenza a carico della Bamar s.r.l., alla data del 26.4.2012, della cartella esattoriale n. 1002 0120010776728 770/S a.i. 2008 di € 1.731,90, notificata il 17.2.2012 (doc. 8 della produzione di parte ricorrente): cartella che, non impugnata nei termini, sarebbe divenuta definitiva prima della suddetta autocertificazione del 18.4.2012 prodotta in gara dalla Bamar.

Per tale ragione - prosegue la ricorrente con il secondo motivo di censura - non poteva valere la circostanza, valorizzata dalla stazione appaltante per escludere la sussistenza di una causa di esclusione a carico del RTI Sigma/Bamar, che in seguito per quella cartella esattoriale fosse stato adottato, il 14.11.2012, un provvedimento di sgravio da parte della medesima Direzione provinciale delle Entrate, poiché tale circostanza non sarebbe stata, comunque, in grado di elidere il mendacio commesso dalla Bamar.

Per confutare, infine, le difese della controinteressata, che ha eccepito in giudizio che la cartella non sarebbe mai stata notificata, nelle note di replica depositate il 23.11.2013 la ricorrente invoca la fede privilegiata che assisterebbe la suddetta certificazione della Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate, che, quale atto pubblico, farebbe piena prova, fino a querela di falso, della avvenuta notificazione della cartella esattoriale in data 17.2.2012.

Le doglianze non possono essere condivise, per due autonomi e distinti ordini di ragioni.

In primo luogo, l'attestazione dei carichi fiscali pendenti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è basata sulle risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, la quale è alimentata da un complesso flusso informativo di dati e notizie comunicati dai soggetti pubblici e privati individuati dalla pertinente normativa di settore (si vedano, anzitutto, l'art. 7 ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 605; l'art. 11, commi 2 ss., del d.l. 6.12.2011, n. 201, conv. con l. 22.12.2011, n. 214; l'art. 21 del d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. con l. 30.7.2010, n. 122).

Trattandosi di dichiarazione emessa in base ai dati desunti dall'interrogazione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria (cfr. anche il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25.6.2011, in G.U. n. 155 del 6.7.2001, che disciplina il rilascio delle certificazioni) non può ritenersi - con riferimento specifico all'indicazione, contenuta nell'attestazione rilasciata nel caso di specie, che la cartella esattoriale sarebbe stata notificata il 17.2.2012 – che essa possegga l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, poiché la fede privilegiata assiste soltanto le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale «attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (cfr. art. 2700 c.c.), attestazione che, con riguardo alla consegna della cartella esattoriale, avrebbe potuto fare solo l'ufficiale notificatore.

In mancanza di una prova legale di segno opposto, acquista, perciò, un'importanza decisiva il fatto, documentalmente provato dalla controinteressata Sigma s.r.l., che viceversa nell'estratto del ruolo esattoriale rilasciato il 26.10.2012 dall'Agente della riscossione (cioè dal soggetto che avrebbe dovuto curare la notifica) la cartella esattoriale non risulta notificata (l'estratto riporta come data di notifica "00.00.0000": cfr. docc. 14-15 della produzione Sigma). Ciò, infatti, avvalora la tesi che la Bamar non ne fosse a conoscenza al momento in cui è stata resa in gara la dichiarazione contestata, salvo poi chiedere e ottenere lo sgravio della cartella dalla stessa Direzione provinciale delle entrate di Salerno (cfr. doc. 17 della produzione Sigma).

In secondo luogo, la dichiarazione resa in gara dalla Bamar di non aver commesso "violazioni gravi", definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non potrebbe, comunque, giudicarsi inveritiera anche se la Bamar avesse effettivamente ricevuto in data 17.2.2012 la notificazione della più volte richiamata cartella esattoriale: ciò in quanto l'importo della cartella (€ 1.737,78) era di gran lunga inferiore alla soglia di gravità (€ 10.000,00) delle violazioni fiscali e tributarie richiesta perché le stesse possano assurgere a causa di esclusione dalle procedure di affidamento e, dunque, debbano essere anche dichiarate ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/06.

Infatti, l'art. 38, comma 2 terzo periodo, del D.lgs. 163/06 chiarisce che «ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», che è attualmente pari ad € 10.000,00.

2. - Col terzo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione delle prescrizioni della *lex specialis* di gara che richiedevano che al modello 1 (domanda di partecipazione e correlate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per il possesso dei requisiti generali e speciali) ed al modello 1 bis (dichiarazione di idoneità morale da compilarsi da ciascun legale rappresentante, procuratore speciale e direttore tecnico non firmatario di ciascuna impresa componente il RTI) andasse allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

Sostiene, infatti, la ricorrente che all'esito dell'accesso (parziale) alla documentazione di gara, dalla stessa effettuato il 27.5.2013, sarebbe emerso che il modello 1 ed il modello 1 bis sottoscritti dalla Sigma s.r.l. e dalla Bamar s.r.l. sarebbero stati privi delle necessarie copie in allegato dei documenti di identità dei firmatari e che, in particolare, non sarebbero stati allegati i documenti di identità alle seguenti autocertificazioni: 1) modello 1 per R.T.I. - busta

A - (domanda di partecipazione) sottoscritto da Sigma srl e Bamar srl: 2) modello 1 per R.T.I. - busta A-(dichiarazioni requisiti tecnici / economici ed idoneità morale) sottoscritto da Sigma srl in persona di Nunzio Galano; 3) modello 1 bis per R.T.I. - busta A - (dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun legale rappresentante / procuratore speciale / direttore tecnico non firmatario dell'offerta di ciascuna impresa componente il R.T.I.) sottoscritto da Guido Galano, consigliere del c.d.a. di Sigma srl; 4) modello 1 per R.T.I. busta A - (dichiarazioni requisiti tecnici / economici ed idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun componente il R.T.I.) sottoscritto da Gaetano Martino, presidente di Bamar srl; 5) modello 1 bis per R.T.I. - busta A - (dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun legale rappresentante / procuratore speciale / direttore tecnico non firmatario dell'offerta di ciascuna impresa componente il R.T.I.) sottoscritto da Anna Maria Bergaglio, consigliere Bamar srl; 6) modello 1 bis per R.T.I. - busta A - (dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun legale rappresentante / procuratore speciale / direttore tecnico non firmatario dell'offerta di ciascuna impresa componente il R.T.I.) sottoscritto da Omar Bevilacqua, consigliere Bamar srl; 7) modello 1 bis per R.T.I. - busta A - (dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun legale rappresentante / procuratore speciale / direttore tecnico non firmatario dell'offerta di ciascuna impresa componente il R.T.I.) sottoscritto da Remo Russo, consigliere Bamar srl; 8) dichiarazione di conformità del certificato UNI EN ISO9001-2008 a firma di Nunzio Galano.

A ciò parte resistente oppone che i documenti che si denunciano mancanti sarebbero stati, invece, regolarmente allegati alle rispettive dichiarazioni e che ciò risulterebbe dalla documentazione allegata al verbale di accesso del 27.5.2013, prodotta in giudizio.

Sennonché, una copia della relativa documentazione, estratta in sede di accesso in data 27.5.2013, è stata prodotta in giudizio sia dalla ricorrente società (doc. 9 della produzione So.Me.D.), sia dalla amministrazione intimata (doc. 8 della produzione di quest'ultima), ma di contenuto differente, per quanto appresso si dirà.

Occorre, perciò, prendere le mosse dal verbale delle operazioni di accesso del 27.5.2013 per rilevare, preliminarmente, che nello stesso si dà atto che alla richiedente So.Me.D. s.p.a. "viene consegnata, in copia, la seguente documentazione: [...] Autocertificazione con relativi allegati, costituita da n. 35 pagg. ...".

La copia di tali documenti prodotta in giudizio dalla stazione appaltante in allegato al predetto verbale consta di 37 pagine, anziché 35, e comprende le fotocopie dei documenti di identità di tutti i dichiaranti firmatari, per un totale di 12 fotocopie di documenti di identità (quattro copie ciascuno per i sigg. Galano Nunzio e Martino Gaetano; una ciascuno per i restanti quattro dichiaranti, i sigg. Galano Guido, Bergaglio Anna Maria, Bevilacqua Omar e Russo Remo).

Viceversa, la copia prodotta dalla società ricorrente consta esattamente di 35 pagine, di cui un'unica copia di documento di identità (del sig. Martino Gaetano, posta alla fine), ma comprende anche la copia di atti evidentemente spuri, non trattandosi di autocertificazioni o domande di partecipazione con annesse dichiarazioni sostitutive, bensì di documentazione affatto diversa: due attestati di sopralluogo, un elenco di aziende pubbliche committenti redatto dalla Sigma s.r.l. per provare la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, un altro elenco di servizi prestati in favore di committenti pubblici e privati presentato dalla Bamar agli stessi fini, copia delle polizze fideiussorie rilasciate per il RTI Sigma/Bamar; il tutto per un totale di 8 pagine su 35, esattamente distribuite e collocate tra una dichiarazione e l'altra (con la sola eccezione dei certificati di qualità) là dove sarebbero dovuti esservi le fotocopie dei documenti di identità.

Pur potendosi attribuire questa circostanza, in assenza di altri elementi, a una singolare casualità legata ad una confusione di documenti in sede di estrazione delle copie o di collazione del fascicolo, ciò non toglie che essa svilisce la valenza anche soltanto indiziaria della suddetta produzione di parte ricorrente e concorre, sul piano

logico, a dare credito piuttosto alla completezza della copia prodotta in giudizio dalla stazione appaltante (il cui discostarsi di due pagine dal numero di pagine registrato nel verbale di accesso può più facilmente spiegarsi con un errore materiale nel conteggio dei fogli consegnati al soggetto che esercitava l'accesso): tanto più che in sede di gara il plico "A" del RTI Sigma /Bamar era stato aperto e controllato nella seduta pubblica del 2 maggio 2012 alla presenza dei legali rappresentanti non soltanto delle società Sigma e Bamar, ma anche della terza concorrente IVS Italia s.p.a., senza che la Commissione di gara vi riscontrasse difformità alcuna con quanto richiesto dalla legge di gara (a differenza che per l'IVS Italia, per la quale veniva riscontrata la presenza della fotocopia di un documento di d'identità non in corso di validità).

Invero, per un consolidato indirizzo giurisprudenziale il processo verbale fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che la Commissione di gara ha compiuto o che attesta siano avvenuti in sua presenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 19 novembre 2013, n. 2325; T.A.R. Sardegna, sez. I, 6 luglio 2013, n. 528; C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; C.d.S., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579) e, nel caso di specie, il summenzionato verbale del 2 maggio 2012 attesta per l'appunto che la Commissione ha proceduto in quella sede al controllo della documentazione contenuta nella busta "A" del plico RTI Sigma / Bamar con quanto richiesto dal capitolato di gara, costatandone la regolarità.

In conclusione, la fede privilegiata del verbale di gara, contro il quale la società ricorrente non ha proposto querela di falso, è di per sé sufficiente a superare la censura mossa con il motivo in esame, che peraltro, alla luce di tutto quanto detto, si è dimostrato essere comunque privo di un credibile inizio di prova.

3 – Con il quarto motivo d'impugnazione la società ricorrente lamenta la violazione del principio di concentrazione e continuità delle sedute di gara e del principio di segretezza delle offerte, in relazione al fatto che le operazioni di valutazione delle offerte tecniche si sono protratte dal 6 giugno al 3 luglio 2012 e che nei verbali delle relative sedute di gara (6 giugno, 15 giugno, 3 luglio 2012) non sono indicate le eventuali cautele adottate per la conservazione dei plichi in modo idoneo a garantime l'inaccessibilità a terzi.

Le censure sono infondate.

Premesso che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è solo tendenziale e suscettibile di deroga in presenza di ragioni oggettive quale, ad esempio, la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte (*ex ceteris*, C.d.S., sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5542), tale principio non appare leso nel caso in esame, dato che le operazioni di valutazione delle offerte risultano svolte con ragionevole celerità, anche se non contenute in un unico giorno, in relazione alla loro relativa complessità (l'art. 29 del capitolato di gara richiedeva la valutazione, per ogni concorrente, di due progetti - un progetto tecnico gestionale del servizio e un progetto di innovazione del servizio - per ciascuno indicando tre caratteristiche alle quali attribuire un punteggio).

Quanto al denunciato pericolo di alterazione dei plichi nell'intervallo di tempo tra una seduta e l'altra, va condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'omessa verbalizzazione delle modalità di custodia delle offerte non può essere motivo di illegittimità in sé, se la censura non è sorretta da allegazione che si sia verificata una manomissione (cfr. C.d.S., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; 19 novembre 2012, n. 5820), poiché l'impresa partecipante, che denunci la mancata o insufficiente custodia da parte della stazione appaltante delle buste contenenti le offerte, è tenuta a comprovare quanto affermato con elementi circostanziati, tali da far ritenere verosimile o altamente probabile che, per effetto della condotta negligente dell'amministrazione, si siano verificate manomissioni dei plichi (cfr. C.d.S., sez. III, n. 5781/13 cit; 25 febbraio 2013, n. 1169).

4. - Col quinto motivo, la società ricorrente sostiene che la Commissione di gara, nonostante nel verbale di gara del 15 giugno 2010 avesse preso atto dell'impossibilità di procedere alla valutazione delle offerte utilizzando il metodo del confronto a coppie, in quanto le offerte ammesse risultavano soltanto due, avrebbe, in pratica, omesso di

valutare autonomamente le singole offerte, procedendo invece ad una comparazione diretta tra le stesse con riferimento alla voce B1)1 ed alla voce B1)2 ed in tal modo realizzando un abnorme confronto a coppie tra le stesse (una valutazione relativa e non una valutazione assoluta) in violazione di quanto previsto dall'art. 29 del capitolato speciale di appalto e degli allegati P e G del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al quale esso rinviava.

L'art. 29 del c.s.a. prevedeva che la commissione giudicatrice valutasse le offerte applicando il capo II dell'allegato P del D.P.R. n. 207/2010 utilizzando il metodo del confronto a coppie, secondo le linee guida riportate nell'allegato G dello stesso DPR.

Il richiamato allegato P, tuttavia, stabilisce – cfr. lett. a), dove disciplina il modo di determinazione dei coefficienti dell'offerta ai fini dell'applicazione della formula sub II) - che "qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del «confronto a coppie», nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4" precedente, vale a dire attraverso "la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari".

Poiché nella seduta del 15 giugno 2012 la Commissione giudicatrice ha provveduto a valutare prima gli elementi B1)1 e B1)2 del progetto tecnico gestionale del servizio presentato dalla So.Me.D. e poi i medesimi elementi del progetto del RTI Sigma /Bamar (e lo stesso ha fatto, nella successiva seduta del 3 luglio 2012, per l'elemento B1)3 del medesimo progetto e per gli elementi B2)1, B2)2 e B2)3 del progetto di innovazione del servizio, presentati dai due concorrenti), l'odierna ricorrente ha ritenuto che ciò si sarebbe risolto in un indebito confronto a coppie delle singole voci costitutive delle due offerte tecniche.

La controinteressata si è difesa sul punto, sostenendo che le due offerte non sarebbero state affatto confrontate, non essendovi stata espressione del grado di preferenza attribuito a ciascuna offerta nel raffronto con l'altra, ma si sarebbe proceduto invece ad un'esclusiva valutazione delle offerte in sé, ragion per cui sarebbe del tutto indifferente l'ordine di esame delle singole voci delle offerte.

Il motivo di ricorso è infondato.

Come ancora recentemente sottolineato dall'Adunanza plenaria (C.d.S., Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1) «il metodo del "confronto a coppie" è un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio di 1, che esprime parità; 2, che esprime la preferenza minima; 3, per l'ipotesi di preferenza piccola; 4, che contraddistingue una preferenza media; 5, che individua una preferenza grande; 6, che indica la preferenza massima, C.d.S., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150; 5 febbraio 2007, n. 458)».

Tale sistema di valutazione non è concepito per l'attribuzione di un giudizio di valore in termini assoluti, ma si risolve in una serie di giudizi soggettivi di maggiore o minore preferenza per ciascun elemento delle offerte esaminate (utilizzando una scala che stabilisce il grado di preferenza di una offerta rispetto all'altra): come è precisato nelle "Linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie" contenute nell'allegato G al D.P.R. 207/10, «ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi», vale a dire che ogni componente della commissione giudicatrice valuta i singoli progetti mediante la comparazione diretta di ogni elemento dell'offerta con i corrispondenti elementi di tutte le altre proposte pervenute,

esprimendo un giudizio di preferenza predefinito (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 dicembre 2004, n. 6511). Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui, invece, la valutazione di ciascun elemento delle due offerte tecniche è stata effettuata in termini assoluti e non mediante reciproco confronto.

La censura, dunque, va rigettata.

5. – Con un ultimo motivo di censura, la ricorrente lamenta l'irrazionalità dei coefficienti tecnici attribuiti all'offerta tecnica del raggruppamento di imprese concorrente, riservandosene l'analitica contestazione a successivi motivi aggiunti.

Nonostante l'accesso all'offerta tecnica del RTI Sigma / Bamar, esercitato in data 21 ottobre 2013 (cfr. verbale di accesso depositato agli atti di causa dall'Azienda resistente in data 24 ottobre 2013), la ricorrente non ha proposto motivi aggiunti né richiesto termine per proporli, sicché la doglianza introdotta con il ricorso introduttivo in termini assolutamente generici (e neppure ripresa nelle note di replica prodotte dalla So.Me.D. il 23.11.2013) non può che essere dichiarata inammissibile.

6. – In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

La particolarità di talune delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2734/13), lo respinge. ----

Spese compensate. ----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)